



IL PROCACCIATORE D’AFFARI - APPROFONDIMENTO -

In Italia l’attività di “procacciatore d’affari” non è disciplinata da specifiche norme di legge. In tal senso si può considerare “libera”, cioè non soggetta a particolari requisiti. La Guida nazionale Ateco peraltro prevede che alla pratica del procacciatore sia allegata: “*Copia della lettera di incarico di procacciatore d'affari rilasciata dalla ditta committente*”.

Tale disposizione si giustifica con il fatto che le Camere di commercio hanno tra i propri compiti istituzionali la tutela delle regole di trasparenza e correttezza del mercato e delle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e consumatori, che nel caso specifico si sostanziano nel controllo preventivo e nel contrasto di possibili attività abusive. Infatti è frequente nella prassi che convergano nell’ambito del procacciatore attività simili, come l’agente d’affari in mediazione e l’agente di commercio.

In particolare:

- per l’agente d’affari in mediazione (legge n. 39/1989) è frequente si qualifichi come procacciatore (o segnalatore) il collaboratore dell’agente immobiliare. La sua iscrizione in questo settore senza i requisiti di cui alla legge 39/89 è stata esclusa. In tal senso si possono vedere le istruzioni sul “procacciatore immobiliare” sulla Guida nazionale Ateco: <https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/ricercaAttivita>

- per l’agente di commercio (legge 204/1985) può esserci anche maggiore confondibilità, perchè la definizione in Guida nazionale Ateco secondo cui “L’agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.” in pratica differisce dal procacciatore solo per la stabilità del rapporto, e dal fatto che nasce da un contratto di mandato (art.1742-1753 c.c.)¹.

Di conseguenza l’ufficio del Registro Imprese, in sede di istruttoria, deve valutare il contenuto della lettera di incarico, per verificare:

¹ Cass. 9686/2009: “*Il contratto di agenzia si connota per la continuità e la stabilità dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, mentre il rapporto di procacciamento di affari si concreta nell’attività più limitata di chi senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni*”. (cfr. conformi: Cass. 5322/89, Cass. 5569/98, Cass. 1078/99).

a) che sussista un incarico di procacciare clienti e/o affari in via occasionale, senza particolari vincoli tra le parti²;

b) che l'inquadramento come procacciatore non nasconda l'elusione, dolosa o colposa, delle normative relative ad attività regolamentate, per le quali i Decreti ministeriali 26/10/2011 prevedono un'iscrizione qualificata nella sezione REA del Registro Imprese, con dichiarazione dei requisiti morali e professionali, o relative ad altre attività (es. agente assicurativo, agente in attività finanziaria, ecc..) disciplinate da leggi speciali.

In alcuni casi più semplici (es. incarico temporaneo di procacciare affari durante specifici eventi o fiere) può bastare un controllo veloce per l'evasione, in altri casi più complessi, serve un controllo più approfondito. Se si riscontrano nella "lettera di incarico" e/o da indizi convergenti i contenuti di un contratto di mandato (es. incarico a tempo indeterminato di segnalare clienti/affari in via continuativa, rappresentanza, impegni reciproci, provvigioni, compensi fissi, iscrizione Enasarco, ecc.) il Registro Imprese può rifiutare la pratica, ai sensi della legge 241/90, con richiesta di ripresentare la stessa correttamente compilata nel campo dell'attività e con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge nella SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

La materia è regolamentata da norme datate e necessiterebbe di una riforma, in quanto i procacciatori con attività occasionale (se è continuativa, sarebbero agenti di commercio) non sarebbero nemmeno iscrivibili al Registro Imprese, perché non hanno le caratteristiche dell'impresa organizzata ai sensi dell'art. 2082 c.c.³

²Al fine di inquadrare correttamente il rapporto, le lettere di incarico dovrebbero essere formulate con riferimento ad un affare determinato (*cf.* conformi Cass.n.3043/77 nonché Cass. n.5736/82), o a un tempo determinato. Sulla continuità, mancando nell'ordinamento italiano una definizione di rapporto discontinuo - occasionale, un parametro utile può essere la norma di cui all'art. 61 co.2 del Dlgs 276/2003 sul lavoro occasionale, definito come quella attività che fornisca al soggetto compensi inferiori a € 5 mila nell'anno solare. In secondo luogo, la continuità è legata alla durata effettiva del rapporto, in tal misura che un rapporto di un anno ha più possibilità di essere considerato come di agenzia rispetto a un rapporto di un mese. Anche in questo senso torna utile il riferimento al rapporto occasionale di cui al richiamato art. 61, che definisce il lavoro occasionale entro i margini dei 30 giorni lavorati nell'arco annuale.

³ Art. 2082 c.c.: "È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi".